

Data **22/10/2020**
Protocollo **179906/2020**
Fascicolo: 9.11\2019\293
Pagina 1

Spett.le
CENTRO DEL RECUPERO SRL
Via Alessandro Minuziano, 8
20161 Milano (MI)
pec: tea.consulting@legalmail.it

Arpa Lombardia
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di
Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

ATS Milano - Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

COMUNE DI MILANO
ambiente@pec.comune.milano.it

Parco Nord Milano
amministrazione@cert.parconord.milano.it

Centro del Recupero
pec@pec.centrorecupero.it

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento
Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di
gestione rifiuti: nuovo impianto;
Soggetto: CENTRO DEL RECUPERO SRL;
Insedimento: Via Alessandro Minuziano, 8 - Comune di Milano (MI);
Codice Identificativo Pratica (CIP): RI02359A

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **11/06/2019**, protocollo **139062** del **11/06/2019** e identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **RI02359A**

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **RG7168/2020**

Autorizzazione RG. 7168/2020 del 21/10/2020

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche
V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:
Piergiorgio Valentini, tel: 02/7740-6265 , email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Vega Mazzoleni, tel: 02/7740-6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7168 del 21/10/2020

Fasc. n 9.11/2019/293

Oggetto: Centro del Recupero S.r.l. con sede legale e impianto in Milano (MI) Via A. Minuziano n. 8. Autorizzazione unica per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi (R12, R13) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 su impianto esistente.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali";
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 1/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";

- Rep. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022” che prevede l'obiettivo 17770, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti.

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U..

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

Richiamati:

- il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Milano R.G. n.5348/2016 del 9/06/2016 rilasciato dal SUAP di Milano con PG. 312489/2016;

Dato atto che:

- l'Impresa, con sede legale in Via A. Minuziano n. 8, Comune di Milano, in data 11/06/2019 (prot.n. 139062) integrata con la documentazione del 25/06/2019 (prot. n. 150622), ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 presso l'insediamento di Via A. Minuziano n. 8, Comune di Milano (CIP: RI02359A) già in esercizio in procedura semplificata e in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Milano R.G. n.5348/2016 del 9/06/2016 rilasciata dal SUAP di Milano con PG. 312489/2016 con validità fino al 2031;
- con nota del 26/06/2019 (prot. n. 151274) è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 26/05/2020 (prot. n. 93790);
- nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni pervenute in data 27/04/2020 (prot. n. 80261) e 26/05/2020 (prot. n. 93790);
- sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATO Città metropolitana di Milano il 14/08/2020 (prot. n. 190671), Comune di Milano il 30/09/2019 (prot. n. 223697), Parco Nord Milano 28/11/2019 (prot. n. 279351) ed ATS Milano Città metropolitana di Milano 27/01/2020 (prot. n. 17150).

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. c.m. n° 100336), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Preso atto del parere:

- del Comune di Milano del 30/06/2019 (prot. n. 223697) che prevede in particolare “ *l'ammissibilità della richiesta in oggetto risulta subordinata al parere del Parco Nord Milano, soprattutto in considerazione dei contenuti dell'articolo 9.4 delle N.T.A. del PTC del Parco Nord Milano in quanto l'area è compresa nella destinazione funzionale “zona edificata”*”;
- del Parco Nord Milano del 28/11/2019 (prot. n. 279351) che compie una serie di osservazioni tra le quali: “ *1. in relazione agli strumenti urbanistici vigenti l'intervento si pone in “zona edificata” ex art. 9, della L.R. 63/90 e s.m.i. La “zona edificata” non soggetta a pianificazione attuativa, è destinata “al mantenimento delle attività insediate compatibili col Parco ... 4. È comunque escluso l'insediamento di nuove attività produttive insalubri o moleste e di depositi di materiali all'aperto, nonché di grandi strutture di vendita di qualsiasi genere e di medie*

strutture di vendita di generi alimentari. ...”; “.....è inoltre necessario integrare tale previsione con quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 2, comma 4 delle norme vigenti: “Sono vietati l’abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi e depositi, anche temporanei, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, compresi gli impianti di trattamento o smaltimento rifiuti, fatte salve le strutture pubbliche esistenti di deposito temporaneo rifiuti, contrassegnate con apposito simbolo grafico nella planimetria e loro eventuali ampliamenti”;

2. “.....Si ribadisce quindi come il mantenimento di impianti per il trattamento o lo smaltimento di rifiuti in quest’area sia, non solo in contrasto con le norme del Parco ma, anche alla luce di quanto recentemente accaduto in via Chiasserini, parimenti incongruo con le funzioni presenti nel settore di città interessato; si conferma quindi il proprio parere negativo relativamente all’istanza in oggetto.”

- di ATS Milano Città metropolitana di Milano del 27/01/2020 (prot. n. 17150) “.., esaminata la documentazione inserita sulla piattaforma INLINEA, si comunica che non si hanno osservazioni in merito”.

Dato atto che la DGR n. X/7860 del 12/02/2018 “*Recepimento delle disposizioni del piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico padano e del programma di tutela e uso delle acque e delle norme sopravvenute: conseguente aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con d.g.r. 1990/2014*” prevede all’appendice 1, punto 14.4.1 “*se i progetti non comportano alcuna trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell’esteriore aspetto degli impianti, ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. 42/2004, non sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica e pertanto non sono soggetti ai criteri escludenti di natura paesaggistica previsti nelle seguenti tabelle*”.

Dato atto che l’Impresa per gli interventi edilizi eseguiti all’impianto é in possesso di concessione in sanatoria per opere edilizie rilasciata dal Comune di Milano (prot. n. 00528 del 9.05.97 su denuncia del 10.10.87 n. 505023) e la presente istanza non prevede la realizzazione di nuovi volumi.

Dato atto che dalle risultanze agli atti emerge, con riferimento alla preesistenza dell’esercizio dell’attività, un Nulla osta dei vigili del fuoco del 20/10/86 n. 47661 per attività di cernita della carta usata e stracci per l’industria della carta, un Nulla osta del Comune di Milano all’esercizio delle attività di messa in riserva e recupero rifiuti del 19/05/2000 (PG Comune 283021/2000), l’iscrizione al catasto rifiuti della Provincia di Milano dal 1995, oltre che comunicazioni di esercizio di attività di recupero rifiuti dal 1998 e Autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Milano R.G. n.5348/2016 del 9/06/2016 rilasciata dal SUAP di Milano con PG. 312489/2016 con validità fino al 2031.

Preso atto che l’azienda con l’istanza in oggetto passa da operazioni di recupero (R3, R4) ad operazioni (R13, R12) considerati dalla normativa, in particolare in materia di verifica di VIA, meno impattanti e ha proposto le seguenti indicazioni operative, al fine di operare un miglioramento ambientale, che costituiscono prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati:

“al fine di equiparare le metrature totali delle aree di gestione rifiuti progettate sul piazzale rispetto a quelle dello stato di fatto, è stata ridimensionata l’Area A1 da 150 mq (rif. Nota integrativa prot. 80261 del 27/04/2020) a 115 mq. Tuttavia, si precisa nuovamente che le aree sono e saranno delimitate esclusivamente attraverso segnaletica orizzontale a terra (vernice a pavimento) e strutture mobili quali new jersey o barriere in ferro/cemento; tutto ciò non definisce in alcun modo un’alterazione dello stato dei luoghi.

- Mantenimento della pulizia e del decoro della strada chiusa di accesso all’impianto (Via Minuziano) attraverso la verifica della funzionalità della carreggiata non asfaltata e del mantenimento delle sbarre installate per non consentire il passaggio di persone non autorizzate, soprattutto negli orari notturni..... la Società “si è sempre fatta promotrice della riqualificazione della Via Minuziano (già Via Sestini), teatro negli anni passati di diverse discariche abusive notturne con l’installazione di sbarre per la chiusura notturna”.

- Acquisto di un sistema di nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri eventualmente generate dai materiali inerti durante le operazioni di scarico e/o movimentazioni interne oppure in occasioni di condizioni atmosferiche ventose.”;

Considerato, tutto ciò premesso, che il presente provvedimento costituisce cambio di regime autorizzativo di un’attività esistente, dalla documentazione agli atti almeno dal 1986 e quindi prima dell’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento di cui alla LR 63 del 21/05/90 citata; che i precedenti titoli abilitativi, da ultimo il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Milano R.G. n.5348/2016 del 9/06/2016 rilasciato dal SUAP di Milano con PG. 312489/2016, hanno già consentito l’esercizio fino al 2031, si ritiene che ci siano i presupposti giuridici per l’emanazione del provvedimento di cui all’istanza presentata;

Atteso che è stato condiviso l’Allegato Tecnico rifiuti, che è parte integrante del presente atto;

Dato atto che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 1.736,00 euro (ricevuta del versamento datata 28/05/2019);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 205.764,43.= l’ammontare totale della garanzia finanziaria che l’Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n.

08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto.

Visto il Certificato n. EMS-6517/S del 27/10/2016 rilasciato da RinaService S.p.A. attestante la conformità alla norma ISO 14001:2015 del sistema di gestione ambientale dell'Impresa;

Valutato che ricorrono i presupposti previsti all'art. 3 comma 2 bis del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 come modificato dalla legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1 per l'applicazione della riduzione del 40% dell'importo della garanzia da prestare a favore della Città Metropolitana di Milano;

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del 13/10/2020 (prot. n.174054) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Scarichi idrici: "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 14/08/2019, (Prot. ATO n. 10023);
- Elaborato grafico "Tav. 1 - Planimetria generale - stato di progetto - Datata 06/2019, rev 3 del 5/2020".

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

l'Impresa Centro del Recupero S.r.l. con sede legale e impianto in Milano (MI) Via A. Minuziano n. 8 - nella persona del legale rappresentante pro-tempore, all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi (R12, R13) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii su impianto esistente, per i motivi esposti in premessa alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici, alla Tavola "*Tav. 1 - Planimetria generale - stato di progetto - Datata 06/2019, rev 3 del 5/2020*" ed all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016, uniti al presente provvedimento per farne parte integrante.

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **21/10/2030**;
2. il rinnovo del contratto di affitto dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario si provvederà, previa diffida, alla revoca dell'Autorizzazione;
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni (180) prima della scadenza dell'autorizzazione.
4. ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
5. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
6. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
7. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
8. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
 - 8.1 comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
 - 8.2 Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco dopo le modifiche apportate nel progetto di variante all'impianto antincendio; poiché questo certificato non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere cura del soggetto autorizzato provvedere all'aggiornamento dello stesso secondo la periodicità indicata al suo interno, informando gli Enti interessati al presente provvedimento;

8.3 garanzia finanziaria, rideterminata in **€123.458,66.=**, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche; il beneficiario di tale garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA P.IVA 08911820960;

9. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni, di cui alla presente autorizzazione, previo accertamento degli interventi realizzati da parte della Città metropolitana di Milano che, entro i successivi 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, ne accerta e ne dichiara la congruità. Qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato, previa comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria prestata da parte della Città metropolitana di Milano;

10. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;

11. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

12. la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore pari a **€ 205.764,43.=**;

13. alla data di l'accettazione della garanzia finanziaria decade l'iscrizione al Registro n. MI00569 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale RG. n. 5348/2016 del 9/06/2016 rilasciata dal SUAP di Milano con PG. 312489/2016;

14. si da atto che l'Impresa provvederà a:

14.1 delimitare esclusivamente attraverso segnaletica orizzontale a terra (vernice a pavimento) e strutture mobili quali new jersey o barriere in ferro/cemento;

14.2 al mantenimento della pulizia e del decoro della strada chiusa di accesso all'impianto (Via Minuziano) attraverso la verifica della funzionalità della carreggiata non asfaltata e del mantenimento delle sbarre installate per non consentire il passaggio di persone non autorizzate, soprattutto negli orari notturni;

15. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

16. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Impresa Centro del Recupero S.r.l. (pec@pec.centrorecupero.it) e, per opportuna informativa, ai seguenti destinatari:

- Comune di Milano (ambiente@pec.comune.milano.it)
- ATS Città Metropolitana di Milano - Dipartimento di Prevenzione Medica (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it)
- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it)
- ATO Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it)
- Parco Nord Milano (amministrazione@cert.parconord.milano.it)
- Città metropolitana di Milano - Settore qualità dell'aria rumore ed energia, Servizio AUA;

inoltre:

- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020

- del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede , quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di “autorizzazione e concessione”;
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
 - il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
 - sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
 - contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Emilio De Vita

(Ai sensi dell'Art.49 del T. U. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01192202274459

€1,00: 01181308700594

€1,00: 01181308700606

€1,00: 01181308700617

€1,00: 01181308700628

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Fascicolo fasc. 9.11\2019\293

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Centro del Recupero S.r.l. con sede legale ed insediamento in Milano (MI) in Via A. Minuziano n. 8. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero (R12, R13) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 su impianto esistente.

1. ANAGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| CIP (Codice Identificativo Pratica) | RI02359A |
| RAGIONE SOCIALE | Centro del Recupero S.r.l. |
| C.F./P.IVA | '06151780159 |
| SEDE LEGALE | Milano (MI) - Via Alessandro Minuziano n. 8 |
| SEDE OPERATIVA | Milano (MI) - Via Alessandro Minuziano n. 8 |
| CODICE ATECO | 38.11 |

2. LOCALIZZAZIONE

| | |
|----------------------------------|---|
| Foglio catastale | 41 |
| Particella catastale | Mappale n. 319 |
| Gauss Boaga x | 1514060 |
| Gauss Boaga y | 5040688 |
| Via/Piazza/Località | Via Alessandro Minuziano n. 8 |
| Comune | Milano |
| Provincia | MI |
| Tipologia autorizzazione | <input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali) |
| Relativa a | <input checked="" type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica |
| Data di rilascio autorizzazione: | Prima Autorizzazione |
| Scadenza autorizzazione : | 10 anni |

| | |
|-------------------|--|
| Attività/processi | <input type="checkbox"/> Autodemolizione <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R12) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input type="checkbox"/> D15 |
|-------------------|--|

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 11/06/2019 (prot.n. 139062) integrata con la documentazione del 25/06/2019 (prot. n. 150622);
- 3.2 Avvio del procedimento il 26/06/2019 (prot. n. 151274);
- 3.3 Sospensioni del procedimento dal 26/06/2019 (prot. n. 151274) al 26/05/2020 (prot. n. 93790);
- 3.4 Sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATO Città metropolitana di Milano il 14/08/2020 (prot. n. 190671), Comune di Milano il 30/09/2019 (prot. n. 223697), Parco Nord Milano 28/11/2019 (prot. n. 279351) ed ATS Milano Città metropolitana di Milano 27/01/2020 (prot. n. 17150);
- 3.5 integrazioni pervenute in data 27/04/2020 (prot. n. 80261) e 26/05/2020 (prot. n. 93790).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 2.050 mq (1.191 mq al coperto, 859 mq allo scoperto su piazzale) e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Tav. 1 - Planimetria generale - stato di progetto - Datata 06/2019, rev 3 del 5/2020".

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre ad operazioni preliminari al recupero presso impianti terzi. I rifiuti sono sottoposti ad operazioni di:

- selezione e cernita effettuate manualmente o con l'ausilio di un ragno mobile, sui rifiuti non pericolosi conferiti;
- pressatura per adeguamento volumetrico con pressa oleodinamica MACPresse - Modello MAC108L da 30-35 ton/h, di carta e plastica, nonché adeguamento volumetrico dei propri rifiuti decadenti codice EER 191212;
- raggruppamento finalizzato alla creazione di miscele non in deroga.

Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni convogliate in atmosfera.

L'attività prevede l'installazione di un sistema di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri eventualmente generate dai materiali inerti durante le operazioni di scarico e/o movimentazioni interne oppure in occasioni di condizioni atmosferiche ventose

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

- 5.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 3.800 mc;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.1.2 messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] rifiuti non pericolosi: 525 mc;

5.1.3 messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] rifiuti pericolosi: 10 mc

5.2 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

R12: 30.000 t/a (100 t/g) con una potenzialità di miscelazione pari a 3.000 t/a;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

| Codice | Descrizione | Note | Operazioni | | | |
|--------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | R13 | R12 (1) | R12 (2) | R12 (3) |
| 020104 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | X | X | X | X |
| 020110 | rifiuti metallici | | X | X | | X |
| 030101 | scarti di corteccia e sughero | | X | X | | X |
| 030105 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | | X | X | | X |
| 030199 | Rifiuti non specificati altrimenti | limitatamente ai rifiuti solidi provenienti da lavorazione del legno e della produzione di mobili, nonché a scarti di legno, sughero e imballaggi | X | X | | X |
| 030301 | scarti di corteccia e legno | | X | X | | X |
| 030307 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone | | X | X | X | X |
| 030308 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati | | X | X | X | X |
| 040209 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | | X | X | | X |
| 040221 | rifiuti da fibre tessili grezze | | X | X | | X |
| 040222 | rifiuti da fibre tessili lavorate | | X | X | | X |
| 070213 | rifiuti plastici | | X | X | X | X |
| 070299 | rifiuti non specificati altrimenti | Limitatamente ai rifiuti solidi in plastica | X | X | X | X |
| 090107 | pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento | | X | X | X | X |
| 090108 | pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento | | X | X | X | X |
| 100210 | Scaglie di laminazione | | X | X | | X |
| 100299 | Rifiuti non specificati altrimenti | limitatamente ai cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa - metalli ferrosi | X | X | | X |
| 100899 | rifiuti non specificati altrimenti | limitatamente a cascami di lavorazione in materiali ferrosi e non ferrosi | X | X | | X |
| 100906 | forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 | | X | X | | X |
| 100908 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 | | X | X | | X |
| 101112 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 | | X | X | | X |
| 101199 | Rifiuti non specificati altrimenti | Limitatamente a cascami di produzione | X | X | | X |

| Codice | Descrizione | Note | Operazioni | | | |
|--------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | R13 | R12 (1) | R12 (2) | R12 (3) |
| 101203 | Polveri e particolato | | X | X | | X |
| 101206 | Stampi di scarto | | X | X | | X |
| 101208 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | | X | X | | X |
| 101311 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 | | X | X | | X |
| 110501 | Zinco solido | | X | X | | X |
| 110599 | Rifiuti non specificati altrimenti | Limitatamente a scarti di produzione | X | X | | X |
| 120101 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | | X | X | | X |
| 120102 | polveri e particolato di materiali ferrosi | | X | X | | X |
| 120103 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi | | X | X | | X |
| 120104 | polveri e particolato di materiali non ferrosi | | X | X | | X |
| 120105 | limatura e trucioli di materiali plastici | | X | X | | X |
| 120113 | Rifiuti di saldatura | | X | X | | X |
| 120121 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 | | X | X | | X |
| 120199 | Rifiuti non specificati altrimenti | Limitatamente a cascami di lavorazione in materiali ferrosi e non | X | X | | X |
| 150101 | imballaggi di carta e cartone | | X | X | X | X |
| 150102 | imballaggi di plastica | | X | X | X | X |
| 150103 | imballaggi in legno | | X | X | | X |
| 150104 | imballaggi metallici | | X | X | | X |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi | | X | X | X | X |
| 150106 | imballaggi in materiali misti | | X | X | X | X |
| 150107 | imballaggi di vetro | | X | X | | X |
| 150109 | imballaggi in materia tessile | | X | X | | X |
| 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | | X | X | X | X |
| 160103 | Pneumatici fuori uso | R12 inteso come eliminazione materiali estranei | X | X | | |
| 160112 | Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 | | X | X | | X |
| 160116 | Serbatoi per gas liquido | Limitatamente a rifiuti già bonificati | X | X | | X |
| 160117 | metalli ferrosi | | X | X | | X |
| 160118 | metalli non ferrosi | | X | X | | X |
| 160119 | Plastica | | X | X | X | X |
| 160120 | Vetro | | X | X | | X |
| 160122 | Componenti non specificati altrimenti | componenti rimosse da autoveicoli non contenenti sostanze/elementi pericolose (es. cruscotti, air bag già esplosi, paraurti, vetri, ecc.) | X | X | | X |
| 160214 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | | X | | | |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | | X | X | | X |
| 160306 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | | X | X | | X |



| Codice | Descrizione | Note | Operazioni | | | |
|--------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | R13 | R12 (1) | R12 (2) | R12 (3) |
| 161102 | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101 | | X | X | | X |
| 161104 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103 | | X | X | | X |
| 161106 | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 | | X | X | | X |
| 170101 | Cemento | | X | X | | X |
| 170102 | Mattoni | | X | X | | X |
| 170103 | mattonelle e ceramiche | | X | X | | X |
| 170107 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 | | X | X | | X |
| 170201 | Legno | | X | X | | X |
| 170202 | Vetro | | X | X | | X |
| 170203 | Plastica | | X | X | X | X |
| 170302 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 | | X | X | | X |
| 170401 | rame, bronzo, ottone | | X | X | | X |
| 170402 | alluminio | | X | X | | X |
| 170403 | piombo | | X | X | | X |
| 170404 | zinco | | X | X | | X |
| 170405 | ferro e acciaio | | X | X | | X |
| 170406 | stagno | | X | X | | X |
| 170407 | metalli misti | | X | X | | X |
| 170411 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | | X | X | | X |
| 170504 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna A - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006; | X | X | | X |
| 170604 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 | | X | X | X | X |
| 170802 | materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 | | X | X | | X |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | | X | X | | X |
| 190102 | Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | | X | X | | X |
| 190118 | Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 | | X | X | | X |
| 191001 | Rifiuti di ferro e acciaio | | X* | X | | X |
| 191002 | rifiuti di metalli non ferrosi | | X* | X | | X |
| 191201 | carta e cartone | | X* | X | X | X |
| 191202 | metalli ferrosi | | X* | X | | X |
| 191203 | metalli non ferrosi | | X* | X | | X |
| 191204 | plastica e gomma | | X* | X | X | X |
| 191205 | Vetro | | X* | X | | X |
| 191207 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | | X* | X | | X |
| 191208 | Prodotti tessili | | X* | X | | X |

| Codice | Descrizione | Note | Operazioni | | | |
|--------|--|------|------------|------------|------------|------------|
| | | | R13 | R12 (1) | R12 (2) | R12 (3) |
| 191209 | Minerali (ad esempio sabbia, rocce) | | X | X | | X |
| 200101 | carta e cartone | | X | X | X | X |
| 200102 | Vetro | | X | X | | X |
| 200110 | Abbigliamento | | X | X | | X |
| 200111 | Prodotti tessili | | X | X | | X |
| 200136 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | | X | | | |
| 200138 | legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | | X | X | | X |
| 200139 | Plastica | | X | X | X | X |
| 200140 | Metalli | | X | X | | X |
| 200202 | terra e roccia | | X | X | | X |
| 200302 | Rifiuti dei mercati | | X | X | X | X |
| 200307 | rifiuti ingombranti | | X | X | | X |

* [R13] in ingresso preliminare all'operazione di Rx presso l'impianto stesso da un deposito temporaneo oppure in ingresso unicamente se proveniente da un deposito temporaneo

(1) R12: cernita

(2) R12: pressatura

(3) R12: miscelazione

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI OTTENGONO END OF WASTE "CASO PER CASO"

7. RIFIUTI PRODOTTI

7.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

| Codice | Descrizione | Operazioni | |
|---------|---|------------|-----|
| | | R13 | D15 |
| 150110* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | X | X |
| 150111* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti | X | X |
| 160213* | liquidi per freni | X | X |
| 160601* | batterie al piombo | X | X |
| 160602* | batterie al nichel-cadmio | X | X |
| 160603* | batterie contenenti mercurio | X | X |
| 160604 | batterie alcaline (tranne 160603) | X | X |
| 160605 | altre batterie ed accumulatori | X | X |
| 160504* | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | X | X |
| 160505 | gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504 | X | X |
| 170603* | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | X | X |
| 170801* | materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose | X | X |
| 191201 | carta e cartone | X | |
| 191202 | metalli ferrosi | X | |

| Codice | Descrizione | Operazioni | |
|---------|--|------------|-----|
| | | R13 | D15 |
| 191203 | metalli non ferrosi | X | |
| 191204 | plastica e gomma | X | |
| 191205 | vetro | X | |
| 191207 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | X | |
| 191208 | prodotti tessili | X | |
| 191209 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) | X | |
| 191212 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | X | X |
| 200135* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi | X | X |
| 200121* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | X | X |

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

8. PRESSO L'IMPIANTO SI EFFETTUANO MISCELAZIONI NON IN DEROGA

L'elenco di tabelle a seguire non deve ritenersi esaustivo in quanto potrebbero essere inserite in miscela altre tipologie di rifiuti già autorizzate ma non al momento incluse. Nel caso l'Impresa misceli rifiuti non rientranti nelle tabelle sottoesposte o effettuasse nuove miscele dovrà comunicarlo a tutti gli Enti competenti, a mezzo PEC, entro 10 giorni dall'effettuazione della miscela.

8.1 recupero di materia:

| CARTA E CARTONE | |
|---|--|
| CER | Denominazione |
| 030307 | Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
| 030308 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
| 090107 | pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
| 090108 | pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
| 150101 | <i>imballaggi di carta e cartone</i> |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi |
| 150106 | imballaggi in materiali misti |
| 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
| 191201 | carta e cartone |
| 200101 | carta e cartone |
| 200302 | altri rifiuti non biodegradabili (<i>limitatamente ai rifiuti di carta e cartone</i>) |
| Destino: impianti di recupero materia R3 | |

| METALLI FERROSI | |
|-----------------|---|
| CER | Denominazione |
| 020110 | rifiuti metallici (<i>limitatamente ai metalli ferrosi</i>) |
| 100210 | scaglie di laminazione (<i>limitatamente ai metalli ferrosi</i>) |
| 100299 | Rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, - metalli ferrosi</i>) |
| 100906 | forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 (<i>forme, staffe, ecc. in metalli ferrosi</i>) |
| 100908 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 (<i>forme, staffe, ecc. in metalli ferrosi</i>) |
| 101206 | Stampi di scarto |
| 110599 | rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti di produzione</i>) |

| METALLI FERROSI | |
|---|--|
| CER | Denominazione |
| 120101 | limatura e trucioli di metalli ferrosi |
| 120102 | polveri e particolato di metalli ferrosi (<i>limitatamente al particolato</i>) |
| 120113 | rifiuti di saldatura (<i>limitatamente ai metalli ferrosi</i>) |
| 120121 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 (<i>limitatamente ai rifiuti in metalli ferrosi</i>) |
| 120199 | rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai metalli ferrosi</i>) |
| 150104 | imballaggi metallici (<i>limitatamente ai metalli ferrosi</i>) |
| 160112 | Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
| 160116 | Serbatoi per gas liquido (limitatamente a rifiuti già bonificati) |
| 160117 | metalli ferrosi |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai componenti in metalli ferrosi</i>) |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (<i>limitatamente ai metalli ferrosi</i>) |
| 170405 | ferro e acciaio |
| 170407 | metalli misti (<i>prevalenza di metalli ferrosi</i>) |
| 170604 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (limitatamente ai metalli ferrosi) |
| 190102 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
| 191001 | rifiuti di ferro e acciaio |
| 191202 | metalli ferrosi |
| 200140 | metalli (<i>limitatamente ai metalli ferrosi</i>) |
| 200307 | rifiuti ingombranti (<i>limitatamente ai metalli ferrosi</i>) |
| Destino: impianti di recupero materia R4 | |

| METALLI NON FERROSI | |
|---------------------|--|
| CER | Denominazione |
| 020110 | rifiuti metallici (<i>limitatamente ai metalli non ferrosi</i>) |
| 100210 | Scaglie di laminazione |
| 100899 | rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o loro leghe</i>) |
| 100906 | forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 (<i>forme, staffe, ecc. in metalli ferrosi</i>) |
| 100908 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 (<i>forme, staffe, ecc. in metalli ferrosi</i>) |
| 101206 | Stampi di scarto |
| 110501 | Zinco solido |
| 110599 | rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di produzione) |
| 120103 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi |
| 120104 | polveri e particolato di metalli non ferrosi |
| 120113 | rifiuti di saldatura (<i>limitatamente ai cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o loro leghe</i>) |
| 120121 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 (<i>limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi</i>) |
| 120199 | rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o loro leghe</i>) |
| 150104 | imballaggi metallici (<i>limitatamente ai metalli non ferrosi</i>) |
| 160112 | Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
| 160116 | Serbatoi per gas liquido (limitatamente a rifiuti già bonificati) |
| 160118 | metalli non ferrosi |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai componenti in metalli non ferrosi</i>) |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (<i>limitatamente ai metalli non ferrosi</i>) |

| METALLI NON FERROSI | |
|---|---|
| CER | Denominazione |
| 170401 | rame, bronzo, ottone |
| 170402 | alluminio |
| 170403 | piombo |
| 170404 | zinco |
| 170406 | stagno |
| 170407 | metalli misti (con prevalenza di metalli non ferrosi) |
| 170604 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (<i>limitatamente ai metalli non ferrosi e loro leghe</i>) |
| 191002 | rifiuti di metalli non ferrosi |
| 191203 | metalli non ferrosi |
| 200140 | metalli (<i>limitatamente ai metalli non ferrosi</i>) |
| 200307 | rifiuti ingombranti (<i>limitatamente ai metalli non ferrosi</i>) |
| Destino: impianti di recupero materia R4 | |

| GOMMA E PLASTICA | |
|---|---|
| CER | Denominazione |
| 020104 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 070213 | rifiuti plastici |
| 070299 | rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti solidi di plastica</i>) |
| 090107 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
| 090108 | pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
| 100906 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 (<i>forme, staffe, ecc. in plastica</i>) |
| 100908 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 (<i>forme, staffe, ecc. in plastica</i>) |
| 120105 | limatura e trucioli di materiali plastici |
| 120121 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 (<i>limitatamente ai rifiuti in plastica</i>) |
| 150102 | imballaggi di plastica |
| 150105 | imballaggi di materiali compositi |
| 150106 | imballaggi di materiali misti |
| 160119 | plastica |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (<i>limitatamente ai rifiuti di plastica</i>) |
| 160306 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 |
| 170203 | plastica |
| 170604 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
| 191204 | plastica e gomma (<i>limitatamente alla plastica</i>) |
| 200139 | plastica |
| 200302 | rifiuti dei mercati (<i>limitatamente alle cassette di plastica</i>) |
| 200307 | rifiuti ingombranti (<i>limitatamente ai rifiuti di plastica</i>) |
| Destino: impianti di recupero materia R3 | |

| VETRO | |
|--------|--|
| CER | Denominazione |
| 101112 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 |
| 101199 | rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di produzione in vetro</i>) |
| 150107 | imballaggi di vetro |
| 160120 | vetro |
| 170202 | vetro |

| VETRO | |
|---|---------------|
| CER | Denominazione |
| 191205 | vetro |
| 200102 | vetro |
| Destino: impianti di recupero materia R5 | |

| LEGNO | |
|---|---|
| CER | Denominazione |
| 030101 | scarti di corteccia e sughero |
| 030105 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 |
| 030199 | rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente ai rifiuti solidi provenienti da lavorazione del legno e della produzione di mobili, nonché a scarti di legno, sughero e imballaggi)</i> |
| 030301 | scarti di corteccia e legno |
| 100906 | forme e anime di fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 (forme, staffe, ecc. in legno) |
| 150103 | imballaggi in legno |
| 170201 | legno |
| 170604 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 <i>(limitatamente agli isolanti in sughero)</i> |
| 191207 | legno diverso da quello di cui alla voce 191206 |
| 200138 | legno diverso da quello di cui alla voce 200137 |
| 200307 | rifiuti ingombranti <i>(limitatamente ai rifiuti in legno)</i> |
| Destino: impianti di recupero materia R3 | |

| TESSILI | |
|---|--|
| CER | Denominazione |
| 040209 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 040221 | rifiuti da fibre tessili grezze |
| 040222 | rifiuti da fibre tessili lavorate |
| 150109 | imballaggi in materia tessile |
| 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 |
| 170604 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
| 191208 | prodotti tessili |
| 200110 | abbigliamento |
| 200111 | prodotti tessili |
| Destino: impianti di recupero materia R3 | |

| CAVI ELETTRICI | |
|---|--|
| CER | Denominazione |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 |
| 170411 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
| Destino: impianti di recupero materia R4 | |

| INERTI | |
|---|--|
| CER | Denominazione |
| 101203 | polveri e particolato |
| 101208 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
| 101311 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
| 161102 | Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101 |
| 161104 | Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103 |
| 161106 | Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 |
| 170101 | cemento |
| 170102 | mattoni |
| 170103 | mattonelle e ceramiche |
| 170107 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106 |
| 170302 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 |
| 170504 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 LIMITATAMENTE concentrazione di contaminanti INFERIORI ai limiti di colonna a - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006; |
| 170802 | materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801 |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 |
| 190118 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 |
| 191209 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
| 200202 | terra e roccia |
| Destino: impianti di recupero materia R5 | |

8.2 recupero di energia:

| CARTA E CARTONE | |
|---|--|
| CER | Denominazione |
| 030307 | Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
| 030308 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
| 090107 | pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
| 090108 | pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
| 150101 | <i>imballaggi di carta e cartone</i> |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi |
| 150106 | imballaggi in materiali misti |
| 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
| 191201 | carta e cartone |
| 200101 | arta e cartone |
| 200302 | altri rifiuti non biodegradabili (<i>limitatamente ai rifiuti di carta e cartone</i>) |
| Destino: impianti di recupero materia R1 | |

| GOMMA E PLASTICA | |
|------------------|---|
| CER | Denominazione |
| 020104 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 070213 | rifiuti plastici |
| 070299 | rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti solidi di plastica</i>) |

| GOMMA E PLASTICA | |
|---|---|
| CER | Denominazione |
| 090107 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
| 090108 | pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
| 100906 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 (<i>forme, staffe, ecc. in plastica</i>) |
| 100908 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 (<i>forme, staffe, ecc. in plastica</i>) |
| 120105 | limatura e trucioli di materiali plastici |
| 120121 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 (<i>limitatamente ai rifiuti in plastica</i>) |
| 150102 | imballaggi di plastica |
| 150105 | imballaggi di materiali compositi |
| 150106 | imballaggi di materiali misti |
| 160119 | plastica |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (<i>limitatamente ai rifiuti di plastica</i>) |
| 160306 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 |
| 170203 | plastica |
| 170604 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
| 191204 | plastica e gomma (<i>limitatamente alla plastica</i>) |
| 200139 | plastica |
| 200302 | rifiuti dei mercati (<i>limitatamente alle cassette di plastica</i>) |
| 200307 | rifiuti ingombranti (<i>limitatamente ai rifiuti di plastica</i>) |
| Destino: impianti di recupero materia R1 | |

| LEGNO | |
|---|---|
| CER | Denominazione |
| 030101 | scarti di corteccia e sughero |
| 030105 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 |
| 030199 | rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti solidi provenienti da lavorazione del legno e della produzione di mobili, nonché a scarti di legno, sughero e imballaggi</i>) |
| 030301 | scarti di corteccia e legno |
| 100906 | forme e anime di fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 (<i>forme, staffe, ecc. in legno</i>) |
| 150103 | imballaggi in legno |
| 170201 | legno |
| 170604 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (<i>limitatamente agli isolanti in sughero</i>) |
| 191207 | legno diverso da quello di cui alla voce 191206 |
| 200138 | legno diverso da quello di cui alla voce 200137 |
| 200307 | rifiuti ingombranti (<i>limitatamente ai rifiuti in legno</i>) |
| Destino: impianti di recupero materia R1 | |

| TESSILI | |
|---------|--|
| CER | Denominazione |
| 040209 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 040221 | rifiuti da fibre tessili grezze |
| 040222 | rifiuti da fibre tessili lavorate |
| 150109 | imballaggi in materia tessile |
| 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 |

| TESSILI | |
|---|--|
| CER | Denominazione |
| 170604 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
| 191208 | prodotti tessili |
| 200110 | abbigliamento |
| 200111 | prodotti tessili |
| Destino: impianti di recupero materia R1 | |

9. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 9.1 la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:
- 9.1.1 corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 9.1.2 alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 9.1.3 alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 9.1.4 alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. N. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 9.1.5 rispettare le prescrizioni impartite con il "Verbale definitivo a seguito di visita tecnica ed integrazioni documentali" del 12/05/2016 ovvero gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- 9.2 relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie

installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata;

- 9.3** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non strettamente collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, si rende necessario che i rifiuti vi transitino affinché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 9.4** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13,D15), di recupero (R12) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Tav. 1 - Planimetria generale - stato di progetto - Datata 06/2019, rev 3 del 5/2020", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 9.5** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;
- 9.6** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 9.6.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 9.6.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità (5mc) da piccoli lavori edili, limitatamente ai rifiuti identificati con CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170802, 170904, stoccati provvisoriamente e separatamente nel Settore B3. In tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 100 mc.

Qualora dagli accertamenti eseguiti sul cumulo di tali materiali sia accertata la non conformità, l'Impresa deve inviare immediatamente tali rifiuti ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero.

- 9.7** I rifiuti di “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503” (CER 170504), ad esclusione di quanto già indicato alla prescrizione 9.6.2 per i piccoli lavori edili, devono avere concentrazioni non superiore ai limiti col. A - Tab. 1 - All. 5 - Parte Quarta - d.lgs. 152/06 e devono essere conformi al test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, al fine di accertare il rispetto della concentrazione soglia delle acque sotterranee di cui alla Tab. 2 - All. 5 - Titolo 5 - Parte Quarta del d.lgs 152/06 (art. 4 comma 3 d.p.r. 120/2017). Ogni partita di rifiuti conferita all'impianto deve essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità. E' vietato il ritiro di rifiuti di “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503” (CER 170504) aventi:
- 9.7.1** concentrazioni dei contaminanti superiori ai limiti di colonna A;
oppure
- 9.7.2** non conformi al test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 al fine di accertare il rispetto della concentrazione soglia delle acque sotterranee di cui alla Tab. 2 - All. 5 - Titolo 5 - Parte Quarta del d.lgs 152/06 (art. 4 comma 3 d.p.r. 120/2017);”
- 9.8** Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 9.9** Rifiuti in ingresso provenienti da costruzione e demolizione aventi codice a specchio:
- 9.9.1** per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 9.10** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita: ad esclusione di quanto già indicato alla prescrizione 9.6.2 per i piccoli lavori edili . Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 9.11** i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);
- 9.12** di verificare periodicamente l'integrità della linea di raccolta e del serbatoio interrato a tenuta utilizzato per gli eventuali sversamenti nelle zone di conferimento rifiuti sotto il capannone;
- 9.13** di garantire una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;

- 9.14** rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio). La Società dovrà operare sulla base di un'ideale procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 9.15** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norme UNI 10897:2016;
- 9.16** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 9.16.1** L'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 9.16.2** La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 9.16.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 9.16.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 9.16.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 9.16.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 9.16.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 9.16.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 9.16.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 9.16.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 9.16.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 9.16.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

- 9.16.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
- 9.16.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
- 9.16.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
- 9.16.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
- 9.16.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
- 9.16.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando nella procedura medesima la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 9.16.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 9.16.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
- 9.16.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 9.16.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

- 9.16.8** Le procedure devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.
- 9.17** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure di cui sopra predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 9.18** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 9.18.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 9.19** per i RAEE non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
- 9.20** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 9.21** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 9.22** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 9.23** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:
- 9.23.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai

circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

- 9.24** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 9.25** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 9.26** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 9.27** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 9.28** laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restando la provenienza stabilita da D.M. 5.02.98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:
- 9.28.1** da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - 9.28.2** da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - 9.28.3** da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 9.29** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico.
- 9.30** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 9.31** le operazioni di miscelazione devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente;

- 9.32 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 9.33 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 9.34 lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (CER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;
- 9.35 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 9.36 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 9.37 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

10. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”;
2. **D.m. 5 febbraio 98** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
3. **L.r. 26/2003** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.